



Comune di Castiglione Torinese

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27

31/07/2014

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PIGNATTA Roberto	Sì
2. CHA Marina	Sì
3. ZORZI Maurizio Marcello	Sì
4. ZARAMELLA Paolo	Sì
5. MONTINI Daniele	Sì
6. SCURSATONE Giorgio	Sì
7. GRIBALDO Paolo	Sì
8. BENEDETTO Marica Emilia	Sì
9. VOGLIOTTI Elisa	Sì
10 FAZZINO Giuseppe	Sì
11 BORELLO Fiorenzo	Sì
12 FUMAROLA Elisabetta	No
13 SERLENGA Antonio	Sì
Totale Assenti:	12
	1

Assume la presidenza Ing. Roberto Pignatta – Sindaco – Presidente.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa TRUSCIA Stefania

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31/07/2014

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.

Il Consiglio Comunale

Su relazione del Sindaco

Premesso che la Legge n. 147 del 27/12/2013 – Legge di stabilità 2014 – modificata dal Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014, convertito dalla Legge n. 68 del 02/05/2014, al comma 639, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto il comma 703 della predetta Legge n. 147/2013, che prevede espressamente che l'istituzione della IUC lasci salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, quale componente di natura patrimoniale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/09/2012, che stabiliva aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2012, di seguito indicate:

- aliquota 5‰ per abitazione principale e relative pertinenze, nonché altre fattispecie ad essa assimilate per disposizioni di legge;
 - detrazione di Euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze
 - detrazione di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel limite massimo, al netto della detrazione di base, di euro 400,00;
- aliquota 2‰ per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994 (categoria catastale D/10 o altra categoria catastale con annotazione di ruralità);
- aliquota 7,6‰ per tutte le restanti tipologie di fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili;

Rilevato inoltre che l'art. 1, comma 380, lett. f) dell'art. 1, Legge n. 228/2012, riserva allo Stato, a partire dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,6 per mille, prevista dal comma 6, primo periodo dell'art. 13, D. L. n. 201/2011, e che al Comune spetta invece il gettito prodotto dall'incremento sino ad un massimo di 0,3 punti percentuali della suddetta aliquota standard eventualmente deliberato dall'Ente stesso, applicata ai suddetti fabbricati;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 24/06/2013, che confermava, per l'anno 2013, aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2012.

Visto il Decreto Legge n. 54/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2013, che ha sospeso il versamento della prima rata dell'IMU 2013 per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del D. L. n. 201/2011;

Visto il Decreto Legge n. 133/2013, convertito dalla Legge n. 5/2014, che ha abolito la seconda rata dell'IMU 2013 per:

1) abitazioni principali di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 (non di lusso) e relative pertinenze (art. 1, comma 1, lett. a) D. L. n. 54/2013 conv. L. n. 85/2013);

2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (art. 1, c. 1, lett. b) D. L. n. 54/2013 conv. L. n. 85/2013);

3) casa coniugale assegnata ad un coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto effettuata a titolo di diritto di abitazione (art. 4, c. 12-quinquies D. L. n. 16/2012, conv. L. n. 44/2012);

4) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1 D. Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze (art. 2, c. 5, D. L. n. 102/2013, conv. L. n. 124/2013);

5) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati (art. 13, c. 5 D. L. 201/2011), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

6) i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, c. 8 D. L. 201/2011).

istituendo al contempo, per i medesimi immobili, il pagamento della cosiddetta "Mini-IMU", da versare entro il 24/01/2014, pari al 40% della differenza tra l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile deliberata o confermata dal Comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quella risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile.

Vista la Legge n. 214/2011 di conversione del D. L. 201/2011 che, all'art. 13, comma 10, ha introdotto, solo per gli anni 2012 e 2013, una maggiorazione della detrazione per abitazione principale di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni ventisei, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Visto il comma 707 della predetta Legge n. 147/2013 che, modificando l'art. 13 del D. L. 201/2011, dispone che l'IMU sia dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

e le relative pertinenze, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che, se adibite ad abitazione principale, restano soggette all'imposta;

Visti gli ulteriori casi per i quali la normativa (commi 707 e 708 della predetta Legge n. 147/2013) prevede espressamente la non applicazione dell'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le prescritte condizioni:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1 D. Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D. Legge 201/2011 (art.1 comma 708 della Legge n. 147/13);
- f) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "beni merce" – art. 2, comma 2, D. L. n. 102/2013 convertito dalla Legge n. 124/2013). Sono ricompresi i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice per farne oggetto di interventi di incisivo recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f) del D.P.R. n. 380/2001. Pertanto l'esenzione opera a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione o di costruzione, mentre per il periodo precedente l'imposta sarà calcolata sul valore dell'area edificabile.
- g) immobili previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere a) b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo n. 504/1992:
 - a) immobili posseduti dallo Stato, nonché posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. n. 601/1973, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con Legge 27/05/1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali é prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 Legge n. 984/1977.

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/1985.

Visto il comma 10 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, come modificato dal comma 707 della Legge n. 147/2013, secondo il quale dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, purché di categoria A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica nel caso di più soggetti passivi.

Visto che i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 6.000,00 e con le riduzioni ivi previste.

Preso atto che il versamento della prima rata, da effettuarsi entro il 16 giugno 2014, è stato eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo, da effettuarsi entro il 16 dicembre 2014, comprenderà l'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite per l'anno 2014.

Visto che l'aliquota di base dell'imposta, pari al 7,6 per mille, prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 può essere modificata dai Comuni - con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. n. 446/1997 - in aumento o in diminuzione sino a 3 punti.

Ritenuto opportuno, sulla base della citata vigente normativa, di procedere alla determinazione delle aliquote per l'anno 2014 assicurando gli equilibri di bilancio, sensibilmente pregiudicati dai pesanti tagli alle risorse di provenienza statale apportati dai recenti provvedimenti di finanza locale e dall'esclusione dal pagamento dell'IMU per le abitazioni principali e relative pertinenze, solo parzialmente compensato dal potenziale gettito prodotto dall'applicazione della TASI;

Ritenuto necessario, per le ragioni anzi esposte, esercitare la facoltà prevista dal comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, aumentando l'aliquota base di 1,1 punti, portandola a 8,7 per mille per le tipologie altri fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, e mantenendo invece invariate le altre aliquote e detrazioni;

Dato atto che in data odierna è stato approvato il Regolamento IUC per la componente Imposta Municipale Propria sulla base delle disposizioni normative anzi citate;

Visto che l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, corrisponda alla data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visti i decreti del Ministero dell'Interno:

- del 19 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. n. 302 del 27/12/2013, che ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014;
- del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21/02/2014, che ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali al 30 aprile 2014;
- del 29 aprile 2014, pubblicato nella G.U. n. 99 del 30/04/2014, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali al 31 luglio 2014;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, che conferma la retroattività degli effetti recati dal citato art. 53 comma 16 anche alle deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe deliberate entro il termine per approvare il Bilancio, stabilendo altresì che, in caso di mancata approvazione entro detto termine, si intendono prorogate le aliquote vigenti l'anno precedente;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'attenzione della Commissione Consiliare Permanente Area Economico finanziaria in data 28.7.2014;

Udita la dichiarazione di voto contrario del Capogruppo di minoranza "Noi castiglione Partecipare per cambiare" Sig. Serlenga, per le ragioni espresse durante il dibattito del precedente punto all'ordine del giorno, come da registrazione conservata agli atti;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio finanziario;

Con votazione per alzata di mano la quale dà il seguente esito:

Presenti n. 12, astenuti n. ==, favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Fazzino, Borello e Serlenga);

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e qui devono intendersi come materialmente trascritte ed approvate.
2. Di determinare per le motivazioni espresse in premessa, ai fini dell'applicazione per l'anno 2014 dell'Imposta Municipale Propria IMU, le seguenti aliquote:
 - Aliquota da applicare alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite dalla normativa vigente: **5 per mille**;
 - Aliquota da applicare a tutte le restanti tipologie di fabbricati, ai terreni agricoli ed alle aree fabbricabili: **8,7 per mille**;
 - Aliquota da applicare ai fabbricati di categoria catastale D (ad eccezione degli immobili D/10 strumentali all'attività agricola): **8,7 per mille**;
3. Di determinare la seguente detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014, confermando la misura fissata dalla legge:
 - **Euro 200,00** per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 utilizzata quale abitazione principale dal soggetto passivo e relative pertinenze, pari alla misura fissata dall'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae

tale destinazione, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica nel caso di più soggetti passivi.

Successivamente

Con votazione per alzata di mano la quale dà il seguente esito:

Presenti n. 12, astenuti n. ==, favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Fazzino, Borello e Serlenga);

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
F.to: Ing. Roberto PIGNATTA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to : Marina CHA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dr.ssa Stefania TRUSCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

05/08/2014 al 20/08/2014 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Stefania TRUSCIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Castiglione Tor.se lì, _____

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Stefania TRUSCIA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, dopo regolare pubblicazione, per la decorrenza del termine prescritto dall'articolo 134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Stefania TRUSCIA